

I **Fondi di solidarietà** forniscono strumenti di **sostegno al reddito** in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa dei lavoratori dipendenti di aziende appartenenti a settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale e **prestazioni integrative** dei trattamenti previsti per i dipendenti di aziende appartenenti a settori già coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale (Fondo Trasporto Aereo).

## Fondo Trasporto Aereo

Il **Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale** ha tra le sue finalità quella di assicurare ai lavoratori una tutela, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, integrativa rispetto alla NASpI.

Il Fondo attualmente eroga le seguenti prestazioni:

- **prestazioni integrative della misura dell'indennità NASpI**, anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà;
- **prestazioni integrative della durata della NASpI** (massimo due anni) per ciascun lavoratore beneficiario, limitatamente alle prestazioni di NASpI richieste e godute per il periodo dal 1° luglio 2014 fino al 30 giugno 2016.

Le prestazioni integrative del Fondo, in quanto accessorie, sono subordinate alla sussistenza delle prestazioni principali di riferimento che integrano e delle quali seguono il regime normativo ordinario.

## Fondo Trasporto Pubblico

Il **Fondo Trasporto Pubblico** ha lo scopo di assicurare tutele ai lavoratori delle aziende, sia pubbliche che private, che svolgono servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari, con esclusione delle aziende ricomprese nel campo di applicazione di analoghi fondi di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocità.

Oltre agli assegni ordinari e straordinari e ai finanziamenti di programmi formativi, il Fondo eroga **prestazioni integrative della NASpI** come l'**assegno emergenziale**.

## Fondo Credito e Fondo Credito Cooperativo

Il **Fondo Credito** e il **Fondo Credito Cooperativo** sono Gestioni dell'INPS che hanno lo scopo di intervenire nei confronti dei lavoratori dipendenti delle aziende del settore, nell'ambito di situazioni di crisi, processi di ristrutturazione, riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, per favorire il rinnovo delle professionalità e realizzare politiche attive di sostegno al reddito e all'occupazione.

I Fondi prevedono **interventi in via ordinaria** quali il finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale e trattamenti di sostegno al reddito dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa (assegni ordinari). Oltre alle misure ordinarie, anche questi Fondi erogano l'**assegno emergenziale**.

I lavoratori licenziati che non possiedono i requisiti per l'accesso alle prestazioni ordinarie possono accedere a questo assegno per il sostegno al reddito **integrativo rispetto all'indennità di disoccupazione NASpI**. All'assegno emergenziale si applicano le stesse regole vigenti in materia di sospensione, decadenza e decorrenza del trattamento NASpI, sia in caso di coesistenza con l'indennità di disoccupazione sia in caso di percezione del solo assegno emergenziale.